

Verbale di accordo

- le Società del Gruppo Colombini – COLOMBINI s.a. ed ARTEC s.a. rappresentate dai Sigg.:
Ivo Colombini, Emanuel Colombini e Maurizio Massimi;
- l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese rappresentata dal suo Segretario Generale
Carlo Giorgi

e

- la Struttura Sindacale Aziendale di Colombini s.a. e Artec s.a. rappresentata dai Sigg.:
Pietro Adduci, Boris Buldrini, Fabio Buldrini, Denis Gatti, Tony Margiotta, Davide Siliquini,
Viron Hidra e Gianluigi Cecchetti;
- la F.L.I. della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dai Segretari di Federazione:
Enzo Merlini e Giorgio Felici

hanno stipulato il presente accordo.

Premessa

L'azienda ha ampiamente illustrato i piani operativi futuri e le ragioni che spingono ad utilizzare in modo ottimale la capacità produttiva installata e gli impianti di produzione.

Per questa ragione le Parti convengono sulla definizione di nuove turnazioni settimanali e nuovi orari di lavoro tenendo conto delle necessità di contenere al massimo i disagi per i lavoratori e le loro famiglie.

Le Parti si danno atto che l'accordo del 2000 e quello del 1987 si applicheranno nella loro interezza anche al nuovo turno di lavoro notturno istituito sulla base dei punti successivi.

A. Orario di lavoro

1) L'attività lavorativa di tutti i reparti potrà essere articolata su tre turni strutturali giornalieri a rotazione, per cinque giorni la settimana; l'orario giornaliero dei turni si articolerà nel modo seguente:

- turno 1° dalle 06.00 alle 13.15
- turno 2° dalle 13.15 alle 20.30
- turno 3° dalle 20.30 alle 03.45

Negli orari sopra indicati è compresa la pausa di 15 minuti e l'uscita anticipata di 15 minuti.

2) L'Azienda comunicherà alla Struttura Sindacale Aziendale, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, la necessità di organizzare Stabilimenti, Reparti e/o gruppi di addetti su tre turni.

3) Nell'organizzazione dei turni notturni, l'azienda privilegerà eventuali volontari, compatibilmente con le mansioni svolte e la professionalità maturata. Seguendo gli stessi criteri, qualora le adesioni volontarie si rivelassero insufficienti, la copertura del turno notturno sarà distribuita sugli altri lavoratori.

4) Situazioni individuali che rendessero problematica la prestazione lavorativa sul turno notturno, se idoneamente certificate, verranno attentamente vagliate entro 10 giorni dalla richiesta dalla Direzione aziendale congiuntamente alla S.S.A. In particolare, su loro richiesta, saranno esonerate le donne attualmente in forza di età superiore a 50 anni e verranno agevolati i genitori con figli di età fino a 14 anni il cui coniuge o convivente lavora su turni notturni in altra azienda.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Buldrini, Felici, and others.]

B. Maggiorazioni e condizioni

1) Il terzo turno, con l'orario sopra definito, avrà la maggiorazione complessiva del 50%, da applicarsi sulla tariffa oraria. Resta inteso che la maggiorazione del 6%, prevista per i turni diurni, si intende assorbita.

La suddetta maggiorazione sarà elevata al 55% nel caso in cui il terzo turno inizi non prima delle ore 21.30.

2) Le 12 ore di riduzione d'orario previste dal contratto per i turnisti a ciclo continuo saranno riconosciute a tutti i lavoratori coinvolti, qualora i tre turni vengano effettuati per tutto l'anno a rotazione. In assenza di tale condizione, tali ore saranno comunque maturate a fronte del superamento individuale delle 40 notti lavorate e saranno accantonate e godute secondo le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro.

3a) Nel caso in cui la flessibilità venga effettuata su due turni, si farà riferimento all'accordo del 2000.

3b) Le parti convengono che durante i periodi in cui viene effettuata la flessibilità, l'eventuale prestazione, contestuale, sul turno notturno, darà diritto alla automatica maturazione delle ore corrispondenti di flessibilità maturata dai lavoratori nei turni diurni, a condizione che venga svolto l'intero turno di lavoro di 7 ore e 15 minuti.

3c) Indipendentemente dalle ore maturate ai sensi dei superiori punti a) e b), qualora l'Azienda ricorresse al terzo turno in periodi diversi da quelli in cui si utilizza la flessibilità nei turni diurni, per il lavoratore che lavorerà l'intero turno notturno di 7 ore e 15 minuti, saranno accantonati, ratei di ora sino a concorrenza delle ore di flessibilità richiesta e comunque fino ad un massimo di 60 ore annuali.

Esempio di calcolo da effettuare a consuntivo:

- 1) 60 ore flessibilità richieste = 52 minuti (0,85 ore) accantonati per ogni turno notturno lavorato
- 2) 45 ore flessibilità richieste = 39 minuti (0,65 ore) accantonati per ogni turno notturno lavorato
- 3) 30 ore flessibilità richieste = 26 minuti (0,43 ore) accantonati per ogni turno notturno lavorato
- 4) 15 ore flessibilità richieste = 13 minuti (0,22 ore) accantonati per ogni turno notturno lavorato
- 5) 0 ore flessibilità richieste = 0 minuti accantonati per ogni turno notturno lavorato

4) Le eventuali ore in più rispetto a quelle richieste, derivanti dalla somma delle ore maturate sulla base dei superiori punti 3a), 3b) e 3c), saranno retribuite con la busta paga del mese di dicembre. Resta inteso che, indipendentemente dall'avvenuta maturazione delle ore di flessibilità durante i turni notturni, nei periodi in cui viene effettuata la flessibilità per stabilimenti, reparti e/o gruppi di addetti durante i turni diurni questa deve essere comunque prestata.

Queste Maggiorazioni

Revisore
Addebi

[Handwritten signatures and initials]

C. Commissione Aziendale

Le Parti riconoscono un'importanza strategica alla formazione ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, del loro miglioramento qualitativo, nonché del rafforzamento della competitività aziendale. Su questi presupposti convengono di avviare una prassi di informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori sulle politiche formative dell'Azienda, in rapporto alle evoluzioni professionali in atto. A questo scopo si istituisce a partire da oggi la Commissione Aziendale che opererà con la seguente composizione:

- per parte aziendale: 3 Direttori di Produzione e le Risorse Umane;
- in rappresentanza dei lavoratori: la Struttura Sindacale Aziendale.

La cadenza degli incontri sarà mensile.

Dal prossimo mese, data dell'insediamento della Commissione, i lavori inizieranno dalla mappatura degli organici e dei relativi livelli d'inquadramento, ai criteri e regole da seguire per una virtuosa gestione delle professionalità del Gruppo.

D. Accordo 2008

Le Parti si danno appuntamento per un confronto serrato, su Flessibilità, Premio e Chiusure Annuali, che potrà portare ad un accordo di ampio respiro che riveda in chiave più attuale i suddetti argomenti.

San Marino, 21 maggio 2008

La Struttura Sindacale Aziendale

Centrale Sindacale Unitaria

CSdL

CDLS

COLOMBINI s.a.

ARTEC s.a.

A.N.I.S.